

IL COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai Signori:

Dott. Maurizio Massera <i>Presidente del Collegio ABF di Roma</i>	Presidente
Dott. Flavio Lapertosa <i>Presidente del Collegio ABF di Milano</i>	Membro effettivo
Dott. Marcello Marinari <i>Presidente del Collegio ABF di Napoli</i>	Membro effettivo [Estensore]
Prof.ssa Marilena Rispoli Farina <i>Componente del Collegio ABF di Napoli (designata dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)</i>	Membro effettivo
Avv. Chiara Petrillo <i>Componente del Collegio ABF di Roma (designata dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)</i>	Membro supplente

nella seduta del 25/03/2015, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

La ricorrente, nella sua qualità di coerede della madre, originaria titolare del mutuo, ha chiesto la sospensione delle rate di ammortamento, sospensione poi concessa (in base al c.d. Piano Famiglie adottato dall'ABI) per la durata di 12 mesi, dal 1 agosto 2010 al 31 luglio 2011.



Il mutuo, sempre secondo quanto concordemente esposto dalle parti, è stato successivamente estinto, a seguito di accollo, il 16 dicembre 2013, con il versamento di euro 100.371,05 per capitale residuo, di euro 2.239,66 quali interessi dovuti a causa della sospensione e di euro 214,12 per il periodo 1-16 dicembre 2013.

Con reclamo del 15 gennaio 2014, richiamando una decisione del Collegio ABF di Roma, l'attuale ricorrente ha contestato la determinazione degli interessi richiesti dalla banca per il periodo di sospensione, affermando che tali interessi avrebbero dovuto essere calcolati non sull'intero capitale residuo, ma sulla quota capitale delle sole rate sospese. Nel reclamo rivolto alla banca la ricorrente osserva che:

“...La somma richiesta comprende un addebito di € 2.239,66 a titolo "recupero interessi sospensione rata" di cui non sono stati indicati i rituali elementi di calcolo: capitale, tasso, periodo. Rileviamo comunque che secondo la decisione n.3257 del 4-6-2013 adottata dall'ABF collegio di Roma gli interessi di sospensione vanno calcolati non sul debito residuo ma sull'importo delle quote capitali che compongono le rate sospese. Tanto premesso chiediamo il ricalcolo dell'estinzione del mutuo applicando il criterio deciso dall'Arbitro, e di rimborsare al cliente la differenza rispetto a quanto già pagato. Rammentiamo comunque che Banca d'Italia raccomanda agli intermediari la massima trasparenza nei rapporti con la clientela pertanto qualunque tipo di addebito va supportato con indicazioni dettagliate e comprensibili...”.

La contestazione è stata ripetuta nel successivo ricorso, nel quale la ricorrente ha esposto che “...L'intermediario, con nota del 28-2-2014, confermava la correttezza del calcolo riferito al debito residuo, argomentando che il criterio proposto dalla decisione n. 3257 ABF Roma non poteva trovare applicazione, perché esisteva una preesistente pattuizione- piano famiglie ABI-Associazioni Consumatori [...] Alla comunicazione non fu allegata alcuna documentazione contabile, anche se espressamente richiesta. Tanto premesso, chiediamo a codesto Collegio di ordinare alla banca il ricalcolo degli interessi di sospensione mediante applicazione del tasso contrattuale alle quote capitali delle rate sospese, riconoscendo pertanto al cliente la quota addebitata in eccesso. Dopo avere determinato, secondo il criterio delle quote capitali, la somma a carico del mutuatario, una parte della stessa dovrà ulteriormente essere rimborsata in base alla regola del pro rata temporis. Rammentiamo infatti che il finanziamento è stato estinto anticipatamente: pertanto gli interessi di sospensione dovranno essere ridotti in ragione proporzionale alla



riduzione del tempo intercorso tra la data di scadenza della rata sospesa e quella del suo pagamento. A sostegno di quanto richiesto, si richiama la decisione 4574/2013 ABF Roma, ove si afferma che particolari clausole contrattuali determinanti uno squilibrio a sfavore di una parte possono essere ritenute nulle. Nel caso che ci occupa, la sproporzione tra l'ammontare della somma ammontante ad € 2.453.78 degli interessi e il totale delle rate sospese che in assenza di documenti possiamo solo supporre ammontante a circa € 500- è evidente...".

Nelle sue controdeduzioni la banca riepiloga dettagliatamente lo svolgimento dei fatti, che sono da ritenere pacifici tra le parti:

"In data 21/07/10 [...] gli eredi della mutuataria, tra i quali anche la ricorrente, sottoscrivevano una lettera di richiesta di sospensione, per dodici mesi, delle rate del mutuo (doc. 2), nell'ambito del programma di intervento a sostegno del mercato retail denominato "Piano Famiglie", contenuto nell'accordo tra l'ABI e tredici tra le più importanti Associazioni dei Consumatori, accordo perfezionato il 18/12/09 (doc. 3). In data 22/07/10, la Filiale [...] comunicava agli eredi della mutuataria l'accoglimento della richiesta di sospensione, che sarebbe diventata operativa a far tempo dall'1/08/10 (doc. 4). A seguito di tale richiesta maturavano interessi di sospensione pari a complessivi € 2.499, 11, come da prospetto allegato (doc. 5), che sarebbero stati suddivisi sulle restanti 182 rate a scadere alla ripresa del piano di ammortamento, così incrementando l'importo di ciascuna rata. In data 7/10/11 i signori [...] si accollavano il mutuo già concesso alla madre, poi defunta (doc.6). In data 25/10/11 i medesimi ottenevano la rinegoziazione del mutuo, che acquisiva la nuova numerazione [...], con conversione del tasso da variabile a fisso ed allungamento del piano di ammortamento di ulteriori 120 mesi. Per l'effetto dell'ulteriore allungamento della durata, l'importo degli interessi di sospensione, dedotti quelli già corrisposti con le rate di agosto e settembre 2011 (€ 14,59 e € 13,88 - cfr. doc.5) e spalmato sulle rate residue, comportava il minor addebito mensile, a tale titolo, pari ad € 8,35. Con reclamo datato 15/01/14 (doc. 7), la ricorrente [...] comunicava che in sede di intervenuta estinzione del mutuo di cui trattasi, era stata corrisposta la somma di € 2.239,66 a titolo di "recupero interessi sospensione rata", in relazione alla quale non venivano precisate le modalità di calcolo. Veniva in ogni caso richiesto [...] che gli interessi applicati nel periodo di sospensione, fossero ricalcolati tenendo conto solo delle quote di capitale relative alle rate sospese, richiamando quanto deciso dal Collegio di Roma



dell'ABF, con pronuncia n. 3257 del 14/6/13, peraltro riguardante il diverso caso della sospensione ex-lege a seguito del terremoto dell'Abruzzo. Replicava l'Ufficio Assistenza Clienti della Cassa, in data 28/02/14, contestando il contenuto del reclamo (doc. 8)...".

Ricordata quindi la proposizione del ricorso, la banca contesta integralmente le pretese della ricorrente affermando che "...La richiesta di sospensione dell'ammortamento del mutuo di cui trattasi, richiama espressamente (cir. doc. 2) l'iniziativa di autoregolamentazione concordata tra ABI e tredici Associazioni dei Consumatori il 18 dicembre 2009 ed oggetto di un successivo Protocollo di intesa denominato "Piano Famiglie" al quale hanno aderito [...]. Tale iniziativa prevedeva- in caso di perdita del posto di lavoro, entrata in cassa integrazione, morte a grave infortunio del mutuatario - la sospensione fino a 12 mesi o dell'intera rata o della sola quota capitale (in questo caso con la continuazione del pagamento della quota interessi alle scadenze prestabilite). In caso di sospensione dell'intera rata, nel "documento tecnico" allegato al predetto Accordo - come tale anch'esso condiviso con le Associazioni e le Autorità suindicate e che dichiaratamente "costituisce la piattaforma base nella quale sono riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutui nell'ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello dell'intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori" - veniva previsto che nel periodo di sospensione maturassero, per la durata della stessa, degli interessi ottenuti "applicando il tasso contrattuale al debito residuo" [doc. 9, pag. 3, punto 2), 4° bullet, (ii)]. Secondo il modello di tecnica finanziaria cui fa riferimento il citato Accordo, la sospensione non veniva realizzata mediante la postergazione delle sole rate sospese mantenendo ferma la data di scadenza delle altre, con un effetto di "accodamento" delle prime alle seconde, bensì mediante la differente modalità costituita dal congiunto differimento – per il medesimo periodo di tempo-della data di scadenza di tutte le residue rate, a partire da quella in corso, mantenendo il medesimo ordine, con un effetto di complessivo "slittamento in avanti" del piano di ammortamento originario. In altre parole, la prima rata ad essere sospesa sarebbe stata anche la prima ad andare in scadenza di pagamento al termine della sospensione e, dopo di essa, sarebbero seguite le rate successive, secondo l'ordine già previsto nel piano di ammortamento, ciascuna "in ritardo" (rispetto alla scadenza originaria) di un tempo corrispondente a quello della sospensione. Alla luce di tale modalità che, come precisato, comporta lo slittamento in avanti del rimborso dell'intero capitale residuo, nel predetto "documento tecnico" veniva

previsto che gli interessi in maturazione nel corso della sospensione fossero calcolati secondo il seguente algoritmo: debito residuo [*rectius*: capitale residuo] al momento della sospensione * tasso contrattuale * durata della sospensione. Tali interessi originano da un titolo di debito autonomo rispetto a quello delle singole rate del piano di ammortamento del mutuo. Per agevolare il rimborso di tale debito da parte della clientela, veniva previsto altresì che "gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati senza applicazione di altri interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con la stessa cadenza temporale) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario". In sostanza, in base alle regole condivise nel "documento tecnico" allegato all'Accordo: a) dal momento di avvio della sospensione tutte le rate residue (a partire da quelle comprese nel periodo di sospensione e fino all'ultima del piano di ammortamento originario) slittano in avanti per un corrispondente periodo, mantenendo invariato il loro ordine e numero complessivo; b) la banca rinuncia all'esigibilità della rata in corso, accettando di "postergare" la sua scadenza fino alla fine della sospensione e, per l'effetto, non ne chiede il pagamento, assumendone il rischio in toto; c) a seguito di tale sospensione, è previsto che, dal momento di avvio della sospensione fino al suo termine, sul debito residuo maturino gli interessi al tasso contrattuale; d) il pagamento del debito corrispondente alla maturazione di detti interessi non viene richiesto immediatamente alla ripresa dell'ammortamento, ma "spalmato", senza effetti anatocistici (cioè senza applicazione di ulteriori interessi), sulle rate in scadenza a partire dalla prima post sospensione e fino al termine di durata del mutuo. In particolare la medesima formula di slittamento in avanti del piano di ammortamento è stata prevista anche dalle norme regolamentanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa [...]. Venendo al caso specifico che ci occupa, va in primo luogo sottolineato come la base di calcolo degli interessi da riconoscere alla banca in caso di sospensione abbia formato oggetto di espressa pattuizione tra le parti. Infatti, con la lettera di richiesta di tale moratoria, a cui la Banca ha prestato adesione, i clienti non solo richiamano l'agevolazione prevista dall'Accordo "Piano Famiglie" ABI (e, per quanto ovvio, dal Documento tecnico che tale Accordo regola), ma prendono espressamente atto che "nel periodo di sospensione sul debito residuo matureranno interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste" (ctr. doc. 2). Nonostante l'esistenza di



un preciso accordo nei termini sopra riportati, la ricorrente, rivolgendosi a codesto Organismo, richiama la decisione del Collegio di Roma del 14/6/13, n. 3257, per supportare la richiesta che per il periodo di sospensione gli interessi siano calcolati anziché sul capitale residuo, sulla sola quota capitale delle rate sospese. Invero, la pronuncia citata dalla ricorrente, unitamente ad altre con cui il Collegio di Roma (n. 1435/11, n. 1676/11 e n. 4574/13) ha risolto analoghe controversie insorte sia in relazione a fattispecie di sospensione ex-lege (D.L. 39/09, comportante misure di sostegno a seguito del terremoto dell'Abruzzo), sia in relazione a situazioni disciplinate su base volontaria, non può trovare applicazione al caso di cui trattasi, fondandosi quest'ultimo su presupposti affatto diversi [...]. L'espressione "debito residuo" indica chiaramente che la base di calcolo è rappresentata dall'intero capitale residuo (tutto il capitale non ancora rimborsato al momento della richiesta di sospensione) e non da quello incluso nelle sole rate oggetto di sospensione. Ciò è coerente con il meccanismo individuato per dare attuazione all'iniziativa, considerato che tutto il piano di ammortamento (*rectius*: tutto il capitale residuo) è "traslato" in avanti, allungando il programma di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione, senza mutare (*rectius*: senza incrementare) il numero complessivo delle rate originariamente previste [...] In altre parole, dopo la cinquantottesima rata, tutto il capitale residuo del mutuo è rimasto "congelato" e dopo la sospensione, il piano di ammortamento è ripreso, come previsto contrattualmente, partendo proprio da quel capitale residuo..."

Il Collegio di Milano, premettendo di ritenere che gli interessi dovrebbero calcolarsi sulla sola quota capitale delle rate sospese, e rilevata la non unanimità di valutazione dei Collegi territoriali, ha rimesso la decisione a questo Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

1. La questione rimessa all'esame del Collegio di Coordinamento è costituita, in base al contenuto dell'ordinanza di rimessione, dalla disciplina dell'Accordo per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, cd "Piano Famiglie" del 18 novembre 2009, ed in particolare dalla determinazione della base di calcolo degli interessi conseguenti alla sospensione.



Tale Accordo, con particolare riferimento al contenuto del Documento Tecnico allegato, disciplina infatti, pacificamente, nel caso specifico, la sospensione del mutuo richiesta dalla ricorrente ed accolta dall'Intermediario.

In particolare, come detto, la questione fondamentale dalla cui risoluzione dipende la decisione, come del resto già evidenziato dall'ordinanza di rimessione, è costituita dall'individuazione della base di calcolo degli interessi che il beneficiario della sospensione deve corrispondere dopo la ripresa dell'ammortamento, base di calcolo che la ricorrente individua nelle "quote capitali delle rate sospese" (cfr. conclusioni del ricorso), e l'intermediario, invece, nel "capitale residuo" alla data di sospensione del pagamento delle rate.

Il "Documento tecnico" allegato all'Accordo del 2009, nel descrivere, al punto 2, le caratteristiche dell'intervento, afferma che *"...Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:*

- *Sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;*
- *Sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.*

Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione..."

Nel caso qui in esame, come è pacifico, le parti hanno optato per la seconda ipotesi, vale a dire per la sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale, ipotesi per la quale, come prevede il Documento Tecnico, è prevista l'applicazione del tasso contrattuale al "debito residuo", ed è proprio sulla corretta interpretazione di questa espressione che le parti dissentono, come già detto.



2. A giudizio del Collegio, per giungere ad una valutazione corretta della questione dalla quale dipende la decisione del ricorso, è necessario partire dalla stessa qualificazione della fonte regolamentare della moratoria del mutuo, che, nel caso specifico, è costituita dal citato Piano Famiglie del 2009.

Si tratta di una iniziativa di autoregolamentazione dell'industria bancaria con il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori, come definita dallo stesso Protocollo, che, benché espressamente finalizzata, come afferma la premessa del Protocollo, a sostenere le famiglie italiane in un momento di disagio, mantiene il proprio connotato di fonte convenzionale, di carattere privato, che la stessa premessa, del resto, pone a confronto (distinguendoli dall'ipotesi del Piano Famiglie) con "...gli strumenti pubblici di sostegno all'accesso al credito e di solidarietà...".

La regolamentazione del Piano Famiglie, in altri termini, pur essendo certamente ispirata ad analoghe finalità, non può essere equiparata, sul piano della qualificazione, e delle conseguenze da trarne sul piano interpretativo, alle iniziative legislative che, nel corso degli stessi anni, hanno previsto la sospensione dei mutui, come nel caso del Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 2, comma 475 e seguenti, della legge n. 244/2007, o come nel caso della legislazione di emergenza adottata in occasione dei terremoti dell'Abruzzo e dell'Emilia Romagna.

Il richiamo da parte della ricorrente alla decisione n 3257/2013 del Collegio ABF di Roma che individua la base di calcolo della sospensione nell'importo delle sole rate sospese non appare pertanto appropriato, trattandosi di una decisione che ha sì ad oggetto, in effetti, la moratoria dei mutui, ma, nello specifico, quella disposta dalla legge in occasione del terremoto dell'Abruzzo, sia pure integrata, ma con un intervento specifico, da un'iniziativa autonoma di proroga dell'ABI.

In altri termini, a giudizio di questo Collegio di coordinamento, l'interpretazione dell'accordo tra le parti, nel caso specifico, non può che fondarsi sulle previsioni degli articoli 1362 e seguenti cc. in materia di interpretazione del contratto, e non sui criteri che possono applicarsi alle fonti legislative già ricordate.

3. Venendo adesso alla questione centrale oggetto della decisione, il Collegio osserva che la ricorrente ha aderito alle condizioni del Piano Famiglie dell'ABI, e quindi



anche alle disposizioni del Documento Tecnico, tra le quali quella che prevede l'applicazione del tasso convenzionale al debito residuo.

Attenendosi pertanto ai ricordati principi interpretativi, e con ciò risolvendo il parziale contrasto interpretativo emerso in alcune pronunce dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene che l'espressione "debito residuo", non possa che coincidere con quella "capitale residuo", inteso come capitale che risulta ancora da pagare in corrispondenza dell'ultima rata corrisposta prima della sospensione.

Tale conclusione appare in effetti conforme non solo alla nozione di "debito residuo" comunemente accolta nell'ambito della matematica finanziaria, ma anche al dato letterale e logico ricavabile dalle disposizioni del citato Documento Tecnico e dall'intero contesto delle disposizioni collegate.

In primo luogo, infatti, sul piano strettamente letterale, la nozione di debito "residuo" non può che richiamare, per contrapposizione, quello già pagato, del quale costituisce l'antitesi, e che, pertanto, finisce con il delimitare quello residuo in negativo, rispetto alla quota di ammortamento già saldata, senza che emergano elementi che possano giustificare una limitazione di tale nozione a quella del capitale delle sole rate sospese.

In secondo luogo, la stessa nozione di "sospensione" implica una ripresa del corso dell'ammortamento dal momento in cui si è interrotto, vale a dire dalla prima delle rate sospese, potendosi giustificare una diversa interpretazione solo in presenza di una specifica disposizione in tale senso, della quale, peraltro, non c'è traccia nel caso concreto.

In pratica, il meccanismo previsto dalle disposizioni del Piano Famiglie, secondo quanto emerge dal contenuto del Documento Tecnico, a giudizio di questo Collegio, consiste in uno "slittamento" in avanti di tutte le rate di ammortamento, con un corrispondente allungamento della durata del rimborso, proprio per effetto di tale traslazione.

Il diverso meccanismo di calcolo degli interessi ritenuto applicabile dalla ricorrente non appare invece sostenuto da alcun elemento, né sul piano letterale né su quello logico.

Tale meccanismo, infatti, consisterebbe nella ripresa dell'ammortamento delle rate ripartendo dalla prima rata successiva a quella rappresentante l'ultima rata sospesa, mentre le rate sospese verrebbero collocate "in coda" all'intero piano di ammortamento.



Si deve senz'altro riconoscere che, se le rate successive nel piano di ammortamento a quelle sospese fossero pagate alle scadenze originariamente fissate, non sarebbe giustificato l'addebito di alcun interesse.

Tuttavia, un simile meccanismo, oltre ad essere privo di qualunque sostegno sul piano della formulazione delle disposizioni contrattuali, implicherebbe, per raggiungere l'effetto favorevole sostenuto dai ricorrenti, un'ulteriore deviazione dai principi applicabili in materia di pagamento degli interessi, dal momento che gli interessi sulle sole rate sospese dovrebbero essere calcolati come se le stesse rate fossero pagate al momento della ripresa dell'ammortamento, benché collocate in coda all'ammortamento, invece di essere calcolati, come si imporrebbe in base al normale meccanismo di calcolo, sulla base del tempo intercorso tra il momento della sospensione e la data di effettivo pagamento.

L'infondatezza della tesi della ricorrente trova un'ulteriore conferma, del resto, nella stessa previsione dell'alternativa prevista dal Documento Tecnico per il rimborso delle rate, con la previsione della possibilità di sospensione della sola quota capitale delle rate sospese, previsione che non avrebbe evidentemente alcun senso pratico se fosse possibile optare senza limitazioni per una sospensione integrale che prevedesse poi una disciplina di rimborso degli interessi più favorevole.

Ugualmente priva di qualunque elemento di sostegno sul piano interpretativo è poi l'ulteriore tesi della ricorrente secondo la quale gli interessi dovrebbero essere calcolati non solo sul capitale delle sole rate sospese, ma, più specificamente, sulla sola quota capitale delle rate così individuate.

In conclusione, pertanto, non esistono elementi per ritenere che l'ABI, nel promuovere l'iniziativa del Piano Famiglie abbia inteso dare vita ad una sospensione del pagamento dei mutui regolata, quanto alla base di calcolo degli interessi, nel modo affermato dai ricorrenti.

4.L'iniziativa dell'ABI, come ricorda la stessa premessa del Documento tecnico più volte citato "...si prefigge gli obiettivi di (i) innalzare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito ipotecario alle famiglie, adottando una misura di sospensione del pagamento delle rate di mutuo al verificarsi di determinati eventi che possono ridurre la capacità di rimborso dei mutuatari; (ii) coordinare gli strumenti già esistenti, generalmente basati sulla istituzione di fondi di garanzia o fondi a copertura di determinati oneri,



assicurandone l'efficace implementazione sul territorio, l'adeguata informazione dei soggetti potenzialmente beneficiari e la piena solidità dal punto di vista della loro conformità alla regolamentazione prudenziale...”.

Così delineata, con l'esplicito riferimento alla sola sospensione delle rate di mutuo, l'iniziativa, benché indubbiamente idonea ad attribuire un momentaneo sostegno alle famiglie in difficoltà, si presenta obiettivamente limitata, nella propria efficacia, e nello stesso impegno richiesto al sistema creditizio, che finisce con il consistere nella sola dilazione di pagamento, del resto pienamente retribuita attraverso il pagamento di interessi aggiuntivi.

Tuttavia, a giudizio del Collegio, qualunque sia la valutazione della sua reale rilevanza ed incisività, proprio la natura privatistica ed unilaterale dell'iniziativa, non si accorderebbe con un intervento interpretativo (basato su criteri finalistici) integrativo ed additivo rispetto agli impegni assunti autonomamente dagli intermediari aderenti al Piano, ed accettati dai beneficiari della sospensione con la loro istanza di concessione del beneficio.

Come riconosciuto già in passato dall'Arbitro Bancario Finanziario, infatti, “L'obbligo di salvaguardia delle ragioni e dell'interesse della controparte, oggi riconosciuto anche alla stregua di esigenze di tutela ispirate al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 cost., legittima dunque l'esercizio di un controllo sul contenuto del contratto, fungendo esso da limite dell'autonomia privata” (ABF Roma decisione n. 2862/2011) e ciò in ossequio anche al principio generale di proporzionalità delle garanzie, ma tale limite deve essere inteso, nel campo dell'autonomia privata, solo come limite di fronte a previsioni contrattuali del tutto irragionevoli ed ingiustificate, che violino il principio di correttezza e di buona fede.

Resta ferma, naturalmente, la possibilità per le parti di derogare alle disposizioni contrattuali del Piano Famiglie così individuate, anche in materia di calcolo degli interessi.

Il Collegio deve peraltro notare come un aspetto di particolare rilievo sia costituito, anche in questo campo dell'attività bancaria, da quello della corretta informazione del pubblico, non solo, come nella premessa del citato Documento Tecnico, per informare i potenziali beneficiari della sospensione, ma anche, ed anzi soprattutto, a giudizio del Collegio, per informare tali potenziali beneficiari dei costi della sospensione, che dovrebbero essere quantificati e portati a conoscenza dei richiedenti fin dal momento dell'accoglimento dell'istanza, non potendosi ritenere decisiva a tale scopo



un'informazione come quella fornita alle parti nel caso concreto, che, seppure contenente riferimenti idonei ad identificare, sul piano tecnico, il meccanismo di addebito degli interessi, non può ritenersi di immediata comprensione per il lettore non dotato di un'adeguata competenza nel settore.

Il Collegio, pur senza ritenere che, almeno nel caso specifico, tale profilo possa incidere sulla validità dell'accordo delle parti, non può che concludere la sua pronuncia, tuttavia, auspicando che gli intermediari possano tenerne adeguatamente conto.

5. Le considerazioni appena esposte hanno ad oggetto la questione fondamentale rimessa dal Collegio territoriale all'esame del Collegio di Coordinamento, ed escludono anche in linea astratta e di principio la fondatezza della pretesa.

Tuttavia, alla medesima conclusione si dovrebbe comunque giungere, nel caso concreto, anche in base ad ulteriori rilievi, fondati sulle specifiche circostanze di fatto che emergono dagli atti e dai documenti prodotti, circostanze che, almeno in linea logica, potrebbero anzi giustificare il mancato accoglimento del ricorso anche a prescindere da quanto osservato sull'individuazione della base di calcolo degli interessi, questione sulla quale invece questo Collegio di Coordinamento ha ritenuto di doversi comunque pronunciare, data la rilevanza generale della questione che costituisce l'oggetto specifico della rimessione da parte del Collegio territoriale, e considerando in senso ampio il principio posto dall'articolo 8-bis del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF, in base al quale il Collegio, se ritiene che la questione sottoposta al suo esame sia di particolare importanza, indica il principio di diritto applicabile, perfino quando il ricorso sia inammissibile o il procedimento sia estinto.

Venendo così alle circostanze che evidenziano l'infondatezza del ricorso anche in concreto, il Collegio osserva che, proprio partendo da quanto osservato all'inizio di questa esposizione sulla natura privatistica della regolamentazione che disciplina la moratoria dei mutui prevista dal Piano Famiglie, si deve notare che le parti, dopo la sospensione, hanno stipulato una nuova regolamentazione del rapporto, che è venuta ad assorbire, anche per quanto riguarda la sospensione dell'ammortamento del mutuo, quella precedentemente concordata, che faceva appunto riferimento al Piano Famiglie.

Dopo l'accoglimento dell'istanza di sospensione, infatti, la ricorrente, unitamente agli altri coeredi, come è pacifico, si è accordata con la banca mutuante per la



rinegoziazione dell'ammortamento, avvenuta il 25 ottobre 2011, in occasione della quale è stato nuovamente determinato il numero delle rate, e l'importo degli interessi di sospensione, lievemente diminuito a 8,35 euro.

La contestazione da parte della ricorrente sembra ignorare del tutto questa nuova pattuizione, del resto e significativamente, mai oggetto di contestazione, per concentrarsi invece sul contenuto del Piano Famiglie e sui meccanismi di calcolo degli interessi previsti dal Piano e dall'allegato Documento Tecnico, regolamentazione che, anche ritenendo di non considerare totalmente novativo l'accordo di rinegoziazione del 25 ottobre 2011, è stata comunque integrata da tale ultimo accordo, con il quale la ricorrente, unitamente agli altri coeredi, nulla osservando al riguardo, ha quindi approvato anche l'importo degli interessi di sospensione.

Ne consegue, pertanto, che la pretesa della ricorrente si pone in contrasto, in ogni caso, con il contenuto del patto di rinegoziazione del mutuo.

6. Ugualmente infondata appare l'ulteriore pretesa della ricorrente, che ha chiesto che la minore somma riconosciuta dovuta per interessi di sospensione, sia ulteriormente ridotta, con retrocessione di una parte della somma pagata, in proporzione al minor periodo di tempo di durata dell'ammortamento, a seguito di estinzione anticipata del mutuo.

In primo luogo, come si può rilevare dal confronto tra il contenuto del ricorso e quello del reclamo, questa domanda risulta proposta per la prima volta nel ricorso, ed è pertanto da ritenere irricevibile, come previsto dalla Sezione VI, paragrafo 1 delle Disposizioni che regolano il procedimento dinanzi all'ABF, secondo la giurisprudenza dello stesso Collegio di Coordinamento, che ne ha affermato la rilevabilità d'ufficio (cfr. Collegio di Coordinamento 17 ottobre 2013, n 5304) così come i Collegi territoriali.

In ogni caso, anche qualora si ritenesse compresa nel più generale reclamo in materia di determinazione degli interessi, la domanda dovrebbe ritenersi infondata nel merito, considerando che, a seguito della già ricordata rinegoziazione dell'ammortamento del mutuo, l'importo degli interessi è stato oggetto di accordo tra le parti, ed è pertanto da ritenere dovuto per intero a prescindere dalle modalità di pagamento concordate tra le parti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In altri termini, la ripartizione in quote di pari importo in corrispondenza delle rate di ammortamento non può rappresentare una limitazione dell'importo complessivo dovuto, una volta che il mutuo venga estinto anticipatamente, come se si trattasse di una somma corrisposta dal mutuatario anticipatamente in relazione all'intera durata dell'ammortamento, trattandosi invece di una somma astrattamente esigibile fin dal momento della ripresa dell'ammortamento.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA